



COMUNE DI COURMAYEUR – COMMUNE DE COURMAYEUR

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

(Assunti i poteri del Consiglio Comunale)

N. 6  
del 30/09/2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **trenta** del mese di **settembre**, alle ore **quattordici** e minuti **zero**, nella Casa Comunale, è presente il Commissario, Dott. Andrea CARGNINO, nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 347 in data 19/08/2020, il quale, con l'assistenza del Segretario Comunale Alberto ROSSERO, e con i poteri del Consiglio Comunale, ha adottato la deliberazione in oggetto.

# APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

## IL COMMISSARIO

### Richiamati:

- la deliberazione n. 787 del 19/08/2020 della Giunta regionale che, sentito il Consiglio regionale, ha disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Courmayeur, ai sensi dell'art. 43, comma 2, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e dell'art. 70, comma 1, lettera c), n. 6), della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
- il Decreto del Presidente della Regione n. 347 del 19/08/2020 che nomina il Dott. Andrea CARNINO Commissario del Comune fino al rinnovo degli organi ordinari, conferendogli i poteri che, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché dello Statuto comunale, sono attribuiti al Consiglio comunale, alla Giunta comunale ed al Sindaco;

### Visti:

- la L.R. 07/12/1998, n. 54 (Sistema autonomie locali in Valle d'Aosta) ed in particolare l'art. 21, comma 3, lettera h) secondo cui lo Statuto può attribuire al Consiglio la competenza di atti tra i quali la determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi;
- l'articolo 12 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 54/2017, il quale attribuisce la competenza ad approvare le tariffe al Consiglio comunale;

**Dato** atto che con l'art. 107 comma 6 della D.L. 18/20 convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020 il termine per la deliberazione del Documento Unico di Programmazione triennio 2020/2022 e del Bilancio di Previsione annuale per l'anno 2020 è stato differito al 30 settembre 2020;

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

### Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Richiamato** inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.16 del 10/05/2016, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

**Richiamato** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Richiamate** le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

**Tenuto conto** delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

**Vista** la deliberazione ARERA n. 158/2020 sull'”Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19” interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza;

**Ritenuto** opportuno introdurre, in analogia a quanto previsto dal succitato provvedimento ARERA, una riduzione del 25% della quota variabile TARI per le utenze non domestiche;

**Richiamato** l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

**Rilevato** che alla data odierna non risulta ancora predisposto dall'Unité des Communes Grand Paradis, in qualità di gestore del servizio rifiuti in associazione con l'Unité des Communes Valdigne Mont Blanc, il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

**Considerato** che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

**Ritenuto**, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti fissate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 08/04/2019 (Imposta Unica Comunale - Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2019);

**Vista** la determinazione 2/Drif/2020 dell'Arera, con la quale ha previsto di modulare gradualmente la tariffa relativa alle annualità 2020 e 2021, confermando i criteri di monitoraggio e di riconoscimento dei costi per gli anni 2018 e 2019, al fine di garantire la tutela degli utenti e il rispetto dell'efficienza del sistema posto dalla legge 205/17 e, al contempo, introducendo:

- misure di *gradualità* per la determinazione delle componenti a conguaglio per gli anni 2018 e 2019, differenziate in relazione all'efficienza relativa del gestore rispetto al *benchmark* di riferimento di costo unitario e del livello di qualità del servizio, lasciando in capo all'Ente territorialmente competente la valorizzazione della specifica componente di gradualità nell'ambito dell'intervallo di valori definiti dall'Autorità;
- la possibilità di recuperare le componenti a conguaglio per gli anni 2018 e 2019 su un arco di tempo pluriennale al fine di rafforzare ulteriormente l'elemento di gradualità;

**Considerato** che sull'importo della Tari non si applica, ai sensi dell'articolo 1 L.R. 9 dicembre 2004, n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'articolo 1, comma 666 L. 147/2013;

**Ritenuto** di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 30/11/2020;
- seconda rata: 28/02/2021;
- versamento in unica soluzione entro il 30/11/2020;

**Considerato** che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data*

*della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

**Visto** l'art. 106, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” che prevede che al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane;

**Visto** altresì l'art. 39, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, che ha disposto l'incremento del succitato fondo di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane;

**Rilevato** di stabilire per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

**Ritenuto** opportuno, nell'ottica di limitare gli adempimenti a carico degli operatori economici penalizzati dagli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, stabilire solo per l'anno 2020 l'esenzione dei pagamenti della tassa rifiuti giornaliera per gli importi dovuti fino ad Euro 20,00 compresi;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Segretario comunale e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

## **DELIBERA**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) negli stessi importi stabiliti nell'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 08/04/2019, ovvero nelle seguenti misure:

### **Utenze domestiche**

| <b>Nucleo familiare</b> | <b>Quota fissa (€/mq/anno)</b> | <b>Quota variabile (€/anno)</b> |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 componente            | 0,54004                        | 35,45003                        |
| 2 componenti            | 0,69682                        | 70,90005                        |
| 3 componenti            | 0,81877                        | 90,84069                        |
| 4 componenti            | 0,91458                        | 115,21258                       |
| 5 componenti            | 1,02782                        | 144,01573                       |
| 6 o più componenti      | 1,13234                        | 166,17199                       |

### **Utenze non domestiche**

| <b>3. Categorie di attività</b>   | <b>Quota fissa (€/mq/anno)</b> | <b>Quota variabile (€/mq/anno)</b> |
|---|--------------------------------|------------------------------------|
| Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                     | 0,29253                        | 0,57756                            |
| Campeggi, distributori carburanti   | 0,52655                        | 1,05708                            |
| Esposizioni, autosaloni   | 0,25596                        | 0,52052                            |
| Alberghi con ristorante   | 0,78251                        | 1,56691                            |
| Alberghi senza ristorante   | 0,58506                        | 1,20147                            |
| Case di cura e riposo   | 0,73132                        | 1,45995                            |
| Uffici, agenzie, studi professionali  | 0,74595                        | 1,54195                            |
| Banche ed istituti di credito   | 0,54849                        | 1,2193                             |
| Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli       | 0,70938                        | 1,41004                            |
| Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  | 0,91415                        | 1,82895                            |
| Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 0,62162                        | 0,98043                            |
| Carrozzeria, autofficina, elettrauto  | 0,74595                        | 1,48312                            |
| Attività industriali con capannoni di produzione  | 0,47536                        | 0,90913                            |
| Attività artigianali di produzione beni specifici   | 0,58506                        | 1,11769                            |
| Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie   | 3,53959                        | 7,07157                            |

| 3. Categorie di attività   | Quota fissa (€/mq/anno) | Quota variabile (€/mq/anno) |
|--|-------------------------|-----------------------------|
| Bar, caffè, pasticceria  | 2,662                   | 5,31571                     |
| Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1,68204                 | 3,48498                     |
| Plurilicenze alimentari e/o miste  | 1,38951                 | 2,06603                     |
| Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  | 3,876                   | 7,1304                      |
| Discoteche, night club   | 0,98728                 | 1,34765                     |

3. **DI DARE ATTO** che sull'importo della Tari non si applica, ai sensi dell'articolo 1 L.R. 9 dicembre 2004, n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'articolo 1, comma 666 L. 147/2013;
4. **DI STABILIRE** che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;
5. **DI PREVEDERE**, solo per l'anno 2020, l'esenzione dei pagamenti tassa rifiuti giornaliera per gli importi dovuti fino a € 20,00 compreso;
6. **DI INTRODURRE**, solo per l'anno 2020, una riduzione del 25% della quota variabile TARI per le utenze non domestiche, al fine di agevolare le utenze delle attività produttive e turistiche, precisando che:
- tale riduzione verrà applicata solo per l'anno 2020 ed è cumulabile con le riduzioni ordinarie previste nel vigente regolamento della TARI;
  - in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, la copertura finanziaria della predetta agevolazione trova copertura con fondi del bilancio di previsione 2020 derivanti dalle maggiori somme derivanti da trasferimenti statali previsti dall'art. 106 del D.L. 34/2020;
7. **DI STABILIRE** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

|      |                                  |                  |
|------|----------------------------------|------------------|
| TARI | Acconto (I^ rata)                | 30 novembre 2020 |
|      | Saldo (II^ rata)                 | 28 febbraio 2021 |
|      | Rata Totale (I^ rata + II^ rata) | 30 novembre 2020 |

8. **DI DARE ATTO** che entro il 31/12/2020 verrà determinato e approvato il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020;

9. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

DS/FD/



Letto, confermato e sottoscritto  
In originale firmato:

**IL COMMISSARIO**  
F.to Dott. Andrea CARGNINO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Alberto ROSSERO

---

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, delegato dal Segretario comunale, attesta che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo pretorio digitale di questo Comune dal 05/10/2020 per quindici giorni consecutivi.

Courmayeur, lì 05/10/2020

F.to L'IMPIEGATO DELEGATO

---

### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è esecutiva dal primo giorno della pubblicazione

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Courmayeur, lì 05/10/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Alberto ROSSERO

---

### **PARERI**

I sottoscritti, ai sensi della normativa regionale vigente, esprimono sul predetto atto parere favorevole in ordine alle rispettive competenze:

( ) In ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile UTU  
Arch. Oriana CARRANO

( ) In ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile UTG  
Dott. Alexandre GLAREY

(x) In ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile  
del servizio finanziario  
f.to: Ferruccio DAUPHIN

(x) In ordine alla legittimità

Il Segretario comunale  
f.to: Alberto ROSSERO